

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Roma, 08-10-2018**

***Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici  
Direzione recupero crediti***

***Oggetto: Procedura Gestione Illeciti Diffida Annuale (G.I.L.D.A.) - Trasmissione delle denunce di reato ex art. 2, comma 1-ter, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.***

Con il messaggio n. 5127 del 19 dicembre 2016 è stato rilasciato l'applicativo "Gestione Illeciti Diffida Annuale" - G.I.L.D.A. - per consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illecito, una di natura penale e l'altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Si comunica che sono state apportate alla procedura G.I.L.D.A. le necessarie implementazioni per consentire l'emissione delle denunce di reato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 463/1983, in relazione agli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui. Si ricorda infatti che tale fattispecie continua a rivestire rilevanza penale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00.

### **Indicazioni operative**

Il procedimento che regola le ipotesi di omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui, secondo le indicazioni operative già fornite con il messaggio citato in premessa, prevede che con l'atto di accertamento sia assegnato al datore di lavoro un termine di 3 mesi, decorrenti dalla notifica dello stesso, per il versamento delle ritenute previdenziali operate e non versate.

Ai fini dell'attivazione della fase di denuncia all'Autorità giudiziaria, pur in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti che costituisce causa di non punibilità, permane, ai sensi del predetto art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 463/1983, l'obbligo per l'Istituto di effettuare la denuncia del reato.

Pertanto a partire dal 10 ottobre p.v. sarà disponibile, all'interno della procedura G.I.L.D.A., la nuova funzionalità "Gestione denunce" con la quale saranno proposte all'operatore tutte le diffide notificate per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui per le quali procedere alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria.